

## **REGOLAMENTO GENERALE**

**PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**  
*(ai sensi dell’art. 238 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)*

e

**PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA  
NEI SETTORI ORDINARI**  
*(ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: 19 dicembre 2012



# INDICE

## TITOLO I

### Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni .....	4
Art. 2 - Premessa.....	6
Art. 3 - Ambito di applicazione, finalità e fonti.....	6
Art. 4 - Soglie comunitarie nei settori speciali.....	6
Art. 5. - Procedure di affidamento .....	7

## TITOLO II

### Procedure di affidamento sotto soglia comunitaria nei settori speciali

#### SEZIONE I

##### Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000

Art. 6 - Ambito oggettivo.....	8
Art. 7 - Responsabile del procedimento .....	9
Art. 8 - Modalità di scelta del contraente.....	9
Art. 9 - Criteri di aggiudicazione .....	9
Art. 10 - Perfezionamento del contratto di cottimo .....	9
Art. 11 - Piani di sicurezza e attività di coordinamento .....	10
Art. 12 - Modalità di esecuzione .....	10

#### SEZIONE II

##### Lavori di importo compreso tra € 40.000 ed € 1.000.000 nonché forniture e servizi di importo compreso tra € 40.000 e la soglia comunitaria

Art. 13 - Ambito oggettivo e modalità di affidamento .....	11
Art. 14 - Modalità di utilizzazione dell'“Albo”.....	11
Art. 15 - Procedura negoziata.....	11
Art. 16 - Criteri di aggiudicazione .....	12
Art. 17 - Limiti di Aggiudicazione.....	12
Art. 18 - Aggiudicazione e Garanzie.....	13

#### SEZIONE III

##### Lavori di importo compreso tra € 1.000.000 e la soglia comunitaria

Art. 19 - Ambito oggettivo e modalità di affidamento .....	13
Art. 20 - Contenuto, termini e pubblicità .....	13
Art. 21 - Criteri di aggiudicazione e valutazione dell'anomalia.....	14
Art. 22 - Aggiudicazione definitiva e Garanzie .....	14

## TITOLO III

### Altri contratti

Art. 23 - Incarichi di ingegneria e di progettazione.....	15
---	----

Art. 24 - Accordi quadro .....	15
Art. 25 – Contratti esclusi.....	16

## TITOLO IV

### Lavori, servizi e forniture nei settori ordinari

Art. 26 - Procedure per lavori, servizi e forniture in economia .....	18
---	----

## TITOLO V

### Disposizioni comuni

Art. 27 - Responsabile del procedimento .....	21
Art. 28 - Stipula del contratto ed esecuzione.....	21
Art. 29 - Subappalto, subaffidamento e avvalimento .....	21
Art. 30 - Disposizioni complementari.....	22

## TITOLO VI

### Disposizioni finali

Art. 31 - Entrata in vigore .....	23
Art. 32 - Modifica delle soglie comunitarie .....	23

# TITOLO I

## Disposizioni Generali

---

### **Art. 1 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.

1. La «Società» è Prealpi Servizi S.r.l.
2. Il D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 è il «Codice dei contratti pubblici» o, semplicemente, il «Codice».
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quello dell'acqua.
5. Il «settore speciale» dei contratti pubblici nel quale opera la Società è quello dell'acqua di cui all'art. 209 del Codice; Le attività ad esso riconducibili sono:
  - a. la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
  - b. l'alimentazione di tali reti con acqua potabile;
  - c. i progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume d'acqua totale reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
  - d. lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
6. Gli «appalti» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la Società e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione Società, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, adeguamento funzionale, ammodernamento e messa in sicurezza di opere.
9. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
10. Gli «appalti di forniture» sono appalti diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
11. Gli «appalti di servizi» sono appalti diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del Codice.

- 12.** L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra la Società e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
- 13.** I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
- 14.** I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
- 15.** I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, del Codice, sottratti, in tutto o in parte, alla disciplina del Codice e quelli non contemplati dal Codice medesimo.
- 16.** Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.
- 17.** Il «profilo di committente» è il sito informatico della Società.
- 18.** Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto.
- 19.** Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
- 20.** Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalla Società, con le modalità stabilite dal Codice.
- 21.** Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui la Società consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il «cottimo fiduciario» costituisce procedura negoziata.
- 22.** I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme include informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
- 23.** I termini «interpello» o «lettera di invito» o «avviso» designano l'atto che avvisa i candidati dell'indizione della gara.
- 24.** Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio,
- 25.** Il «contraente» è il soggetto che partecipa alla gara con l'intento di giungere alla sottoscrizione del contratto.
- 26.** La «procedura di selezione» è il criterio con il quale si svolge la gara per individuare il soggetto aggiudicatario.

27. La «procedura di affidamento» è la gara.

## **Art. 2 - Premessa**

1. Prealpi Servizi S.r.l., ai sensi dell'art. 3, comma XXVIII del Codice, è impresa pubblica che opera nel settore speciale dell'acqua (art. 209 del Codice).

2. L'articolo 238, comma 7, del Codice dispone che le imprese pubbliche operanti nei settori speciali, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, applichino la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti. Tale disciplina deve comunque rispettare i principi enunciati dal Trattato CE a tutela della concorrenza, nonché i principi enunciati all'art. 2 del Codice stesso.

## **Art. 3 - Ambito di applicazione, finalità e fonti.**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di appalto, con specifico riferimento ai criteri di individuazione del contraente, per lavori, servizi e forniture nel settore speciale "Acqua" di importo inferiore alle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria.

Esso garantisce la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza e correttezza, ovvero nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

I principi di tempestività ed efficacia possono essere considerati prevalenti, se debitamente motivati, di fronte ad interessi primari della collettività quali la tutela della salute e dell'ambiente, nell'ambito dell'attività speciale svolta.

2. Il Regolamento inoltre disciplina, al Titolo IV, l'individuazione del contraente relativamente a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e per prestazioni in economia, relativamente ad attività che non sono riconducibili direttamente al settore speciale di appartenenza, ma che la Società deve comunque sostenere per garantire la propria funzionalità.

3. Il Regolamento ha carattere di norma speciale nell'ambito degli affidamenti sopra enunciati. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Codice, nel D.P.R. 207/2010, alle norme amministrative e civili in materia di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici.

## **Art. 4 - Soglie comunitarie nei settori speciali**

1. Per appalti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai quali è applicabile il presente regolamento, si fa riferimento alla seguente tabella:

<b>Tipologia</b>	<b>Soglie precedenti Reg. CE 1177/2009</b>	<b>Soglie applicate dal 1° gennaio 2012</b>
Lavori (settori ordinari e speciali)	€ 4.845.000,00	€ 5.000.000,00
Servizi e forniture (settori ordinari)	€ 193.000,00	€ 200.000,00
Servizi e forniture (settori speciali)	€ 387.000,00	€ 400.000,00

2. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è sempre da intendersi basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalla Società. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

3. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono

destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale.

4 Per i lavori, il valore stimato dell'appalto è il valore dell'opera in progetto o del lavoro da aggiudicare.

5. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara o, nei casi in cui il bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

#### **Art. 5. - Procedure di affidamento**

1. Nell'ambito dell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria vengono individuate tre fasce di importo, a ciascuna delle quali corrisponde, di norma, una diversa procedura di affidamento.

2. Le fasce sono così individuate:

<b>Fascia</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Importo</b>
1	Lavori, servizi e forniture	inferiore ad € 40.000.
2	Lavori	compreso tra € 40.000 ed € 1.000.000
	Forniture e servizi	compreso tra € 40.000 e la soglia comunitaria.
3	Lavori	compreso tra € 1.000.000 e la soglia comunitaria

3. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore.

4. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di Settore, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria: in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

# TITOLO II

## Procedure di affidamento sotto soglia comunitaria nei settori speciali

---

### SEZIONE I

#### LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000

##### **Art. 6 - Ambito oggettivo**

1. I lavori, servizi e forniture della “Fascia 1” vengono acquisiti in economia, di norma mediante procedura di cottimo fiduciario, secondo le modalità specificate dalla presente Sezione. Al ricorrere dei presupposti previsti dalla vigente normativa (art. 125 del Codice), Prealpi Servizi S.r.l. si riserva di procedere anche mediante amministrazione diretta.

2. I lavori, le forniture e i servizi eseguibili in economia sono individuati, nell'ambito del predetto limite d'importo, nelle seguenti tipologie:

##### **a. relativamente ai lavori:**

- manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili, (ad esempio la manutenzione straordinaria);
- manutenzioni e/o adeguamento di opere, reti e impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

##### **b. relativamente a forniture e servizi:**

- per voci di spesa preventivamente individuate con apposito provvedimento con riferimento a specifiche esigenze di Prealpi Servizi;
- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.



## **Art. 7 - Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 2, del Codice, al Responsabile del Procedimento che, salvo diversa determinazione, corrisponde al Responsabile di Settore competente, in base al modello di organizzazione interna, sono demandati:

- la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali;
- la fissazione delle condizioni per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto;
- la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni e la verifica della loro corretta contabilizzazione;
- il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

2. Il Responsabile del procedimento è sempre un dipendente in servizio della Società.

## **Art. 8 - Modalità di scelta del contraente**

1. Con riferimento ai lavori, alle forniture e ai servizi (esclusi i servizi di progettazione) di importo inferiore a € 40.000 si potrà procedere, su determinazione del Responsabile del Procedimento, all'affidamento diretto.

## **Art. 9 - Criteri di aggiudicazione**

1. Per l'affidamento dei contratti in economia è seguito, di norma, il criterio del prezzo più basso.

2. In casi particolari, motivati dal Responsabile del Procedimento, il criterio di aggiudicazione potrà essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa: a titolo esemplificativo, e non esaustivo, per lavori, servizi e forniture in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione e/o di fornitura, la valutazione potrà concernere, oltre all'elemento prezzo, anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, la valutazione potrà concernere, oltre al prezzo, anche l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.

## **Art. 10 - Perfezionamento del contratto di cottimo**

1. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi mediante cottimo fiduciario sono conclusi nella forma della lettera di affidamento (ordine).

2. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto segue:

- a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c. le condizioni di esecuzione;
- d. il termine di ultimazione dei lavori;
- e. le modalità di pagamento;
- f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia segnalata con raccomandata A.R.

3. Di norma per i lavori, servizi e forniture in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi

alla generale attività dell'impresa.

4. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, la Società potrà avvalersi degli strumenti indicati all'art. 137 del Codice.

#### **Art. 11 - Piani di sicurezza e attività di coordinamento**

1. In riferimento ai Piani di Sicurezza, si rinvia a quanto disposto dall'art. 131 del Codice ed alle procedure di sicurezza aziendali.

#### **Art. 12 - Modalità di esecuzione**

1. L'affidatario dei lavori, servizi e forniture è pienamente responsabile nei confronti della Società e dei terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale per l'esecuzione del contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o inaffidabili, esso dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.

2. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi e forniture eseguiti e/o prestati non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni applicabili all'affidamento, dovendo lo stesso dichiararne l'avvenuta conoscenza e integrale accettazione sin dal momento del conferimento dell'incarico.

3. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve sempre rispettare la normativa vigente in materia (art. 118 del Codice).

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.

5. Qualora la controparte risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Responsabile del procedimento, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. Qualora l'impresa risulti iscritta all'“Albo degli operatori qualificati”, tali inadempimenti saranno considerati come impeditivi e/o preclusivi della possibilità di mantenere l'iscrizione al predetto Albo.

6. È compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori, servizi e forniture esposti in fattura corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

## SEZIONE II

LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000 ED € 1.000.000,  
NONCHÉ FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO COMPRESO TRA €  
40.000 E LA SOGLIA COMUNITARIA.

### **Art. 13 - Ambito oggettivo e modalità di affidamento**

1. I lavori, le forniture e i servizi della “Fascia 2” sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale, secondo le modalità di seguito specificate. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei lavori, servizi e forniture da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all'affidamento attraverso una procedura ristretta o aperta con le modalità specificate nella presente sezione.

2. Le procedure di affidamento che la Società opererà ai sensi della presente Sezione verranno pubblicizzate nelle modalità di seguito specificate e, comunque, sempre sul sito aziendale.

### **Art. 14 - Modalità di utilizzazione dell'“Albo degli operatori qualificati”**

1. Il soggetto affidatario viene scelto tramite gara informale tra le imprese iscritte all'“Albo degli operatori qualificati” istituito a seguito di Avviso pubblico,.

2. Saranno invitate, qualora presenti, almeno n. 5 (cinque) imprese tra quelle iscritte nella categoria/tipologia dei lavori, servizi e forniture nelle quali l'“Albo dei prestatori” è suddiviso, qualificate per la classe d'importo previsto. L'elenco dei nominativi sarà compilato a cura del Responsabile del procedimento di concerto con il Responsabile dell'Ufficio Bandi e Procedure, in modo da assicurare una effettiva concorrenza e rotazione in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una effettiva concorrenza, ovvero a fronte di specifiche manifestazione di interesse conseguenti al regime di pubblicità di cui all'art. 13 comma 2, l'elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con soggetti anche non iscritti all'“Albo dei prestatori” individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate, e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che, in tale ultima ipotesi, dovranno costituire R.T.I. o ricorrere allo strumento dell'avvalimento.

### **Art. 15 - Procedura negoziata**

1. Le imprese individuate con le modalità descritte al precedente articolo saranno invitate a partecipare ad una procedura negoziata secondo le modalità sotto elencate.

- a. In prima istanza, le imprese saranno invitate simultaneamente per iscritto a presentare offerta mediante lettera di invito, di norma inviata a mezzo di raccomandata o PEC;
- b. le lettere d'invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa;
- c. stilata la classifica delle offerte, si procederà richiedendo ai concorrenti che abbiano espresso le tre più vantaggiose, un miglioramento delle stesse nei termini e modalità che saranno comunicate di norma tramite PEC o fax.

Nel caso in cui venga presentato un numero di offerte inferiore a tre, si procederà a richiedere tale miglioramento a tutti gli offerenti.

La richiesta di tale miglioria non verrà estesa al II ed al III migliore offerente nel caso si riscontrasse uno scostamento del prezzo superiore al 5% rispetto alla migliore offerente.

I dati relativi all'esito delle varie fasi di istanza saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all'espletamento della gara stessa.

La richiesta di miglioria non verrà effettuata nel caso venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La lettera d'invito dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a) luogo, oggetto, importo dell'appalto e degli oneri di sicurezza nonché modalità di pagamento delle prestazioni;
- b) criterio di aggiudicazione;
- c) riferimenti alla documentazione contrattuale;
- d) modalità di presentazione dell'offerta;
- e) indicazione della documentazione richiesta;
- f) modalità di svolgimento della gara.

3. La Società si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle comunicazioni successive alla lettera di invito, mezzi alternativi a quelli di norma impiegati: fax, posta elettronica non certificata, etc..

#### **Art. 16 - Criteri di aggiudicazione**

1. La migliore offerta, di norma, sarà selezionata sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del Codice. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d'appalto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pena l'esclusione dalla procedura. Nei casi di specialità dell'intervento, indicato nel progetto e su determinazione del Responsabile del procedimento, potrà essere utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice.

2. È rimessa alla valutazione discrezionale della Società l'individuazione dei casi in cui occorre procedere alla verifica di congruità, di cui all'art. 86 del Codice, nell'ambito della quale la stessa società sarà comunque tenuta a motivare congruamente l'eventuale mancata accettazione delle giustificazioni presentate, nel caso in cui per la predetta verifica si prescindesse dai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, previsti dal medesimo art. 86 e, conseguentemente, dal numero di offerte concretamente ricevute. In tale ultima evenienza la Società procederà comunque nel rispetto degli artt. 87 ed 88 del Codice.

#### **Art. 17 - Limiti di Aggiudicazione**

1. Al fine di garantire una adeguata rotazione tra le imprese iscritte all'“Albo degli operatori qualificati”, ciascuna di esse potrà aggiudicarsi non più di n. 2 (due) appalti nello stesso anno solare; quindi, fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'aggiudicatario di due appalti nell'anno solare per questa fascia, non sarà invitato alle eventuali successive procedure di gara per lo stesso anno.

Non rientrano nel conteggio gli affidamenti avvenuti mediante cottimo fiduciario di cui al precedente art. 6 ed al successivo art. 23.

2. Con provvedimento adeguatamente motivato del Responsabile di Settore e/o del

Responsabile del procedimento e in conformità ai principi di buon andamento ed economicità, si potrà procedere al superamento del limite annuale, di cui al precedente comma 1, comprovando: (i) la particolare convenienza delle condizioni contrattuali precedentemente offerte, a fronte della buona esecuzione degli stessi lavori; (ii) e/o la necessità di poter contare su un adeguato confronto concorrenziale (numero di imprese concorrenti); (iii) e/o richiamando una particolare relazione tra le caratteristiche tecniche dei lavori, servizi e forniture da affidare e quelle delle imprese da invitare.

#### **Art. 18 - Aggiudicazione e Garanzie**

1. La procedura di gara informale si conclude dopo la fase di negoziazione, alla quale seguono, nell'eventualità che il soggetto aggiudicatario non sia iscritto all'“Albo degli operatori qualificati”, le verifiche di legge, all'esito positivo delle quali, verrà emanato il provvedimento di aggiudicazione.
2. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria per l'esecuzione della commessa nella misura prevista dall'art. 113 del Codice.
3. Di norma, si prescinderà dalla richiesta di cauzione provvisoria; qualora richiesta, tale cauzione dovrà essere corrisposta nella misura prevista dall'art. 75 del Codice.

### SEZIONE III

#### LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 1.000.000 E LA SOGLIA COMUNITARIA

#### **Art. 19 - Ambito oggettivo e modalità di affidamento**

1. Gli appalti per lavori di “Fascia 3” sono affidati, di norma, attraverso una procedura aperta con pubblicazione del Bando di Gara secondo i termini e le modalità di elencate negli articoli successivi.
2. Con determinazione del Consiglio di Amministrazione della Società è previsto il ricorso a procedure ristrette o negoziate con previa pubblicazione del bando nei termini elencati negli articoli successivi.
3. Con particolare riferimento ai lavori pubblici, per quanto non disposto nella presente Sezione si rinvia alla vigente normativa di settore in quanto applicabile.

#### **Art. 20 - Contenuto, termini e pubblicità**

1. Il contenuto minimo del bando è descritto nel Bando-Tipo di cui all'allegato XIII del Codice.
2. Gli avvisi di indizione della gara sono pubblicati attraverso i seguenti mezzi:
  - il Profilo del committente;
  - la Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, Parte I, V Serie Speciale – Contratti Pubblici;
  - n. 1 quotidiano a diffusione nazionale (per estratto);
  - n. 1 quotidiano a diffusione locale (per estratto);
  - eventualmente sull'Albo Pretorio del Comune/i interessato/i dai lavori.

Gli avvisi contenenti gli esiti della gara sono pubblicati attraverso i seguenti mezzi:

- il Profilo del committente;
- la Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, Parte I, V Serie Speciale – Contratti Pubblici;
- eventualmente sull'Albo Pretorio del Comune/i interessato/i dai lavori.

3. Il termine per presentare offerta è fissato nel Bando di Gara; il termine minimo è di 26 (ventisei) giorni, decorrenti dalla data del bando.

4. In caso di procedura ristretta o negoziata il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è di almeno 10 (dieci) giorni decorrente dalla data del bando e quello per ricezione delle offerte di almeno 15 (quindici) giorni dalla data d'invito, salvo il caso di un termine ridotto fissato consensualmente. Le caratteristiche della lettera d'invito sono quelle descritte all'art. 15 del presente Regolamento.

5. Le modalità ed i termini di accesso al capitolato d'onori ed alla documentazione complementare saranno stabilite nei Disciplinari o nelle lettere d'invito.

### **Art. 21 - Criteri di aggiudicazione e valutazione dell'anomalia**

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dei lavori, potranno essere utilizzati il criterio del prezzo più basso (art. 82 del codice) oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83 e 84 del Codice). La scelta verrà fatta dal Consiglio di Amministrazione della Società su indicazione del Responsabile del Procedimento.

2. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, trovano integrale applicazione gli artt. 86, 87 e 88 del Codice; qualora il numero di offerte valide fosse minore o uguale a 5 (cinque,) la Società si riserva di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

3. Se è utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Bando di Gara, il Disciplinare complementare o la Lettera di invito specificheranno le modalità di determinazione della soglia di anomalia. Negli stessi sono specificate le modalità di presentazione delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta. Per la verifica dell'anomalia si applicano gli artt. 87 e 88 del Codice.

### **Art. 22 - Aggiudicazione definitiva e Garanzie**

1. La procedura di gara si conclude, a seguito del positivo esito delle verifiche di legge, con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. L'offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006.

3. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.

# TITOLO III

## Altri contratti

---

### **Art. 23 - Incarichi di ingegneria e di progettazione**

1. I servizi tecnici concernenti incarichi di ingegneria o di progettazione di importo inferiore ad € 20.000 (euro ventimila) potranno essere assegnati dalla Società mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 2, del Codice e dell'art.267 del D.P.R.207/2010.

2. Qualora fosse necessario procedere alla scelta di soggetti cui affidare incarichi di ingegneria o di progettazione aventi un valore compreso tra € 20.000 (euro ventimila) e la soglia comunitaria per attività strumentali a quelle svolte dalla Società, si procederà ai sensi dell'art. 91, comma 2, del Codice, mediante la proposizione di un invito a formulare l'offerta ad almeno 5 (cinque) soggetti individuati sulla base dell'«Albo degli operatori qualificati», sempre che sussistano in tale numero aspiranti idonei tra gli iscritti.

3. Gli inviti dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie alla formulazione dell'offerta da parte dei professionisti invitati.

4. Verrà scelto il professionista che abbia presentato le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni che verranno di volta in volta fornite dalla Società all'interno dell'invito.

### **Art. 24 - Accordi quadro**

1. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra la Società ed uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La Società può concludere accordi quadro per servizi e forniture, nonché per l'esecuzione di lavori ed opere. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, la Società si attiene alle procedure previste nel presente regolamento.

3. In sede di aggiudicazione di lavori, servizi o forniture basati su un accordo quadro, le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

5. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

6. Per il caso di cui al comma 5, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui

affidare il singolo appalto.

7. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

- a. per ogni appalto da aggiudicare la Società consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
- b. la Società fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c. le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d. la Società aggiudica ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

8. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

## **Art. 25 – Contratti esclusi**

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice e quindi dal presente regolamento, avviene nel rispetto dei principi richiamati al comma 1 del precedente art. 3.

2. Onde individuare, in concreto, le procedure secondo cui affidare i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture cosiddetti esclusi, la Società opererà, ove compatibile con l'oggetto del contratto, in ottemperanza ai principi stabiliti per le procedure di cui al presente Regolamento, e ciò anche laddove il valore stimato del contratto fosse superiore alle specifiche soglie comunitarie di cui all'art. 4, operando con un criterio di proporzionalità.

3. Sono contratti esclusi le specifiche tipologie di contratti denominati "esclusi" così come individuati compiutamente negli articoli da 16 a 26 del Codice stesso. Di seguito si riepilogano le tipologie di contratti esclusi di interesse per la Società, in qualità di Impresa Pubblica:

- a. l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- b. concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- c. servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
- d. servizi concernenti i contratti di lavoro;
- e. servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, purché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale Società;



- f. servizi indicati nell'allegato II B del Codice singolarmente considerati ovvero congiuntamente ai servizi indicati nell'allegato II A laddove il valore dei primi sia superiore ai secondi (N.B. per tali servizi si applica anche l'art 20 del Codice). Si elencano i servizi dell'allegato II B:
- servizi alberghieri e di ristorazione;
  - servizi legali (N.B.: intendesi un servizio di carattere continuativo e non saltuario);
  - servizi di collocamento e reperimento di personale (diversi dai contratti di lavoro);
  - servizi di investigazione e sicurezza (eccettuati i servizi con furgoni blindati);
  - servizi sanitari e sociali;
  - servizi relativi all'istruzione, anche professionale;
  - servizi concernenti la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni;
  - appalti per l'acquisto di acqua;
  - appalti per la fornitura di energia o combustibili destinati alla produzione di energia;
  - contratti di sponsorizzazione o assimilabili.

# TITOLO IV

## Lavori, servizi e forniture nei settori ordinari

---

### **Art. 26 - Procedure per lavori, servizi e forniture in economia**

1. Gli affidamenti ricadenti nel presente articolo sottostanno, per quanto applicabile, alle disposizioni del Titolo II, Sezione I e Sezione II.

2. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori che non sono riconducibili direttamente alle attività di cui all'art. 1, comma 5, quindi non direttamente connesse con il Ciclo Integrato delle Acque, sono ricadenti nel settore ordinario del Codice e, pertanto, disciplinate in conformità ad esso.

3. Nel caso in cui lo svolgimento di un lavoro, o la fornitura di beni o servizi, riguardi sia ambiti del settore speciale di appartenenza, sia ambiti ordinari (quali ad esempio la pulizia degli ambienti, la manutenzione del verde etc.), la disciplina applicabile sarà quella alla quale compete il valore del lavoro, servizio o fornitura prevalente.

4. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a. mediante amministrazione diretta;
- b. mediante procedura di cottimo fiduciario.

5. Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 € e fino a 200.000,00 €, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dalla Società.

6. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del Codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice. Trova quindi applicazione l'art. 32 del presente regolamento.

7. Le forniture ed i servizi eseguibili in economia individuati dalla Società, in base alle specifiche competenze, sono tutti quelli non ricadenti nell'elenco di cui al precedente art. 6, comma 2, quali:

#### **a. Forniture**

- materiali di consumo non destinati al ciclo idrico integrato;
- apparecchiature informatiche non destinate al ciclo idrico integrato, quali ad esempio quelle al servizio degli Uffici amministrativi;
- programmi informatici non destinati al ciclo idrico integrato, quali ad esempio quelli al servizio degli Uffici amministrativi;
- beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile non destinati al ciclo idrico integrato, quali ad esempio quelli al servizio degli Uffici amministrativi;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche non destinate al ciclo idrico integrato, quali ad esempio quelli al servizio degli Uffici amministrativi;
- beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti non destinati al ciclo idrico integrato;
- beni per la manutenzione non destinati al ciclo idrico integrato;

- ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie ma comunque non destinato al ciclo idrico integrato;
- acquisto di libri, giornali, riviste e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione, non attinenti il campo del ciclo idrico integrato;
- lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni d'urgenza lo richiedano e non attinenti il campo del ciclo idrico integrato;
- noleggio, acquisto, manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto ed apparecchiature non attinenti il campo del ciclo idrico integrato;
- spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie non attinenti al campo del ciclo idrico integrato;
- forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, non attinenti il campo del ciclo idrico integrato;
- arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici dei siti non attinenti direttamente al campo del ciclo idrico integrato;
- beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali non attinenti il campo del ciclo idrico integrato;
- pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali) non attinenti il campo del ciclo idrico integrato;
- materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- la cancelleria destinata agli Uffici Amministrativi;
- materiale e attrezzature per la sicurezza non attinenti il campo del ciclo idrico integrato (ad esempio destinata agli Uffici Amministrativi);

#### **b. Servizi**

- servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere non destinati al ciclo idrico integrato;
- servizi di trasporto in genere non destinati al ciclo idrico integrato;
- servizi finanziari, assicurativi, bancari, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, non destinati al ciclo idrico integrato;
- servizi e prestazioni attinenti all'informatica non destinati al ciclo idrico integrato, quali ad esempio i software per gli Uffici Amministrativi;
- servizi di natura intellettuale in genere non attinenti al ciclo idrico integrato;
- servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, individuati all'Allegato IIA categoria
- servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi non destinati al ciclo idrico integrato;
- servizi di ricerca di mercato e prestazioni intellettuali non destinati al ciclo idrico integrato;
- servizi informativi e di stampa per attività non destinate al ciclo idrico integrato;
- videoispezioni non destinate al ciclo idrico integrato;
- servizi per la custodia e la sicurezza dei siti non destinati al ciclo idrico integrato, quali ad esempio gli Uffici Amministrativi;
- servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili sia di proprietà sia in uso e non destinati al ciclo idrico integrato;

- manutenzioni ordinarie e straordinarie del verde delle aree in uso e non

**8.** Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

**9.** L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

**10.** Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

# TITOLO V

## Disposizioni comuni

---

### **Art. 28 - Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento coincide, di norma, con la figura del Responsabile di Settore competente in base al modello di organizzazione interna, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione o della Direzione aziendale. Il Responsabile dell'esecuzione, salvo diversa determinazione, coincide con il Responsabile del procedimento.

### **Art. 29 - Stipula del contratto ed esecuzione**

1. La formalizzazione del contratto potrà avvenire solo dopo la presentazione della documentazione richiesta, dell'eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, DURC, cauzione definitiva, idoneità tecnica etc.).

2. L'iscrizione dell'aggiudicatario all'“Albo degli operatori qualificati” della Società, per gli appalti sotto soglia comunitaria, costituisce adempimento alle verifiche di cui sopra, fatte salve le verifiche da ripetersi con cadenza periodica.

3. La formalizzazione documentale dell'affidamento è ad opera:

- a. del Procuratore per gli affidamenti di “Fascia 1”, generalmente nella forma della corrispondenza commerciale;
- b. dell'Amministratore Delegato per la “Fascia 2” e la “Fascia 3” e avverrà, di norma, nella forma della scrittura privata.

4. Il contratto, qualora non fosse formalizzato con lo schema della firma congiunta, verrà considerato concluso al momento dell'effettivo ricevimento, da parte della Società, di tale documento controfirmato dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

5. Fatto salvo quanto concordato nella fase di negoziazione in relazione ai lavori di cui alla Sezione II, i diritti e gli obblighi per la Società e per l'appaltatore scaturiscono solo con la formale stipulazione del contratto.

6. L'esecutore avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

7. In riferimento ai Piani di Sicurezza, si rinvia a quanto disposto dall'art. 131 del Codice ed alle procedure di sicurezza della Società.

### **Art. 30 - Subappalto, subaffidamento e avalimento**

1. Il subappalto e il subaffidamento sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del Codice.

2. In relazione alla natura o all'importo dell'appalto, il bando di gara, il disciplinare di

gara e la lettera di invito potranno prevedere la limitazione dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice.

### **Art. 31 - Disposizioni complementari**

**1.** La Società si riserva la facoltà di:

- a. di decidere, ai sensi dell'art. 81 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione definitiva della selezione, con decisione motivata, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto da stipulare;
- b. di procedere o meno all'aggiudicazione definitiva della selezione, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del Codice anche a fronte di un'unica offerta valida presentata;
- c. di non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle procedure di verifica sull'aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.

**2.** Il Consiglio di Amministrazione della Società, nelle procedure ristrette o negoziate relative a lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, potrà limitare il numero di candidati idonei da invitare a presentare offerta; in tali ipotesi, la Società provvederà a pubblicizzare previamente il numero minimo e massimo dei candidati che verranno invitati a presentare offerta, specificando altresì, nel rispetto dei principi di oggettività e trasparenza, i criteri da applicare nell'individuazione dei soggetti da invitare. Qualora il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione ed i livelli minimi richiesti dovesse risultare inferiore al numero minimo indicato dalla Società, quest'ultima potrà invitare tutti i candidati che avevano richiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste.

**3.** La Società si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che, nei tre anni precedenti all'indizione di ciascuna gara, abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti della Società tali da determinare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

**4.** La società, per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui al presente Capo, potrà utilizzare le ulteriori procedure previste dal Codice, con particolare riferimento a:

- Procedura Negoziata previa pubblicazione di Bando;
- Accordi Quadro;
- Aste Elettroniche;
- Dialogo Competitivo.

In tal caso troveranno diretta applicazione le relative norme.

# TITOLO VI

## Norme finali

---

### **Art. 32 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento abroga il precedente ed entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Prealpi Servizi S.r.l.

2. Il recepimento di norme sovranazionali e/o successive modificazioni o integrazioni del D.Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010, della normativa in materia di contratti pubblici, delle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici è automatico; le nuove norme prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del Regolamento che si intenderanno di diritto abrogate, anche nelle more della successiva e necessaria revisione del presente Regolamento.

### **Art. 33 - Modifica delle soglie comunitarie**

1. I valori relativi alle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, richiamati nel presente Regolamento, sono soggetti a revisione periodica (art. 248 del Codice) e si intendono automaticamente recepiti e, come tali, non rendono necessaria alcuna revisione del regolamento.